

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Luca Brancato

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n. 23/2018 nei confronti del Comitato Regionale Toscano nella qualità del Suo Presidente **Massimo Petaccia** e dalle minori **E.P. e B.B.**

In data 07.09.2018 veniva inoltrato a questo Giudice la segnalazione emessa dalla Procura Federale Fise nei confronti Comitato Regionale Toscano nella qualità del Suo Presidente **Massimo Petaccia** e dalle minori **E.P. e B. B.**

La Procura Federale all'esito di sommaria delibazione del contenuto della segnalazione pervenuta dal Presidente dell'associazione Liberamente Natural Maurizio Boldrini del 06.09.2018, ai sensi dell'art. 38 lett. b del Regolamento di Giustizia, provvedeva a trasmettere detta segnalazione all'esame del Giudice Sportivo Nazionale competente ex art. 35 del Regolamento di Giustizia;

La vicenda, infatti, trae origine dalla denuncia, pervenuta alla Procura da parte del Presidente dell'associazione Liberamente Natural Maurizio Boldrini, il quale segnalava che, in occasione delle Ponyadi 2018 svolte presso L'Ippodromo Tor di Quinto, Roma 01/09/2018, la partecipazione alle predette gare dell'atleta Eleonora Pampana N° Tessera: FISE47578/F *“in assenza di comunicazione da parte del Circolo di appartenenza”*; dell'atleta B.B. N° Tessera: FISE50560/F che *“non ha partecipato ad alcuna gara di qualifica per le Ponyadi 2018 così come previsto dal comitato Regionale Toscano”*;

Esaminati gli atti e i documenti presenti nel fascicolo, questo Giudice apriva procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni delibera n. 288 del 5/07/2016), fissando per la decisione la data del 15.09.2018.

Pervenivano, nelle more, dichiarazioni / memorie difensive da parte dei soggetti coinvolti. Considerato il tenore delle memorie difensive fatte pervenire nei termini concessi si imponeva un approfondimento

istruttorio mediante l'assunzione di informazioni utili ai fini della pronuncia e conseguentemente si fissava nuova data per la decisione per il 21 settembre e successivamente per il 29 settembre.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, è risultato dalla istruttoria espletata che nessuna irregolarità è avvenuta nel corso delle Ponyadi 2018 che hanno avuto luogo dal 29/08/2018 al 01/09/2018 presso l'Ippodromo di Tor di Quinto - Roma.

Con riferimento all'iscrizione e la relativa partecipazione delle atlete **E.P.** e **B.B.** bisogna evidenziare che il Regolamento delle Ponyadi prevede che la *“manifestazione riconosciuta e approvata dalla F.I.S.E. si svolgerà in conformità alle norme straordinarie stabilite per ciascuna disciplina”* e lo stesso regolamento precisa che *“Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai relativi Comitati Regionali che saranno responsabili del controllo delle qualifiche, dei requisiti e delle limitazioni in coerenza con il presente regolamento della manifestazione e con i regolamenti della Fise”*. Conseguentemente il Comitato Regionale Toscano poteva direttamente effettuare le iscrizioni dei singoli atleti così come previsto dal Regolamento delle Ponyadi che, data la peculiarità dell'evento, prevede norme “straordinarie” anche per l'iscrizione.

Quanto alla contestazione sollevata per la partecipazione dell'atleta B.B., *“in assenza di alcuna gara di qualifica per le Ponyadi 2018”*, a seguito dell'istruttoria effettuata è risultato quanto segue.

Al Campus Tecnico di preparazione per le Ponyadi 2018 del CRT il numero di binomi praticanti la disciplina, Endurance pony, risultava molto limitato. Pertanto il tecnico responsabile, coordinatore del settore sig. Giorgio Presenti, ha ritenuto opportuno valutare e visionare altri binomi nel campus del 25 agosto al fine di completare le squadre da iscrivere. Solo in questa seconda fase è stata inserita l'atleta B.B., proprio, per completare le squadre con binomi idonei per l'evento.

Appare opportuno precisare che nessun comportamento antiregolamentare colposo e/o doloso può ascriversi alle atlete E.P. e B.B. che, comunque, vista l'età anagrafica, dovrebbe essere considerato non punibile. Infatti, alla luce anche delle recenti decisioni del Tribunale Federale, sanzionare un infraquattordicenne non avrebbe una funzione rieducativa per l'atleta il quale, si troverebbe a rispondere di qualcosa di cui non capirebbe neanche il senso.

Si ritiene, quindi, che nessuna iscrizione irregolare è avvenuta.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale dichiara di non doversi procedere e dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti del Comitato Regionale Toscano nella qualità del Suo Presidente **Massimo Petaccia** e dalle minori **E.P. e B.B.**

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare tempestivamente il presente provvedimento al Comitato Regionale Toscano nella qualità del Suo Presidente **Massimo Petaccia** e per le minori **E.P. e B.B.** a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Palermo, li 29 settembre 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

f.to Avv. Luca Brancato